

## **REGOLAMENTO INTERNO DELLE OPERATIVITA' E DEI SERVIZI IN VIGORE DAL 1 FEBBRAIO 2015**

### **AMMISSIONE**

**Art. 1)** Il Socio al momento della sottoscrizione della domanda di adesione, a norma dell'art. 8 dello Statuto, è tenuto a versare un **diritto di segreteria** per ammissione pari a **€ 41,80** e deve sottoscrivere e versare, quale partecipazione al capitale sociale, **almeno dieci** quote sociali. Le **quote** sono nominali, del valore di € 25,82 cadauna, e non possono essere cedute senza l'autorizzazione del CdA ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

### **PRESENTAZIONE DEL SOCIO ALLA BANCA CON PRESTAZIONE DI GARANZIA DEL CONFIDI**

**Art. 2)** Il Socio che vuole usufruire della garanzia Confidi dovrà presentare domanda scritta, utilizzando i moduli predisposti dal Confidi, e fornire tutti gli elementi necessari all'accertamento della propria situazione patrimoniale e dell'andamento dell'azienda, ed a tal fine fornirà tutta la documentazione richiesta che dovrà essere vera e reale e si impegna a consentire verifiche e riscontri atti ad accertare, ove fosse necessario, la validità delle risultanze contabili presentate ed impegnarsi a versare, insieme al diritto di ammissione ed alle quote sociali di cui all'art.1, un contributo spese d'istruttoria pratica di euro **200** (duecento) che saranno trattenute dalla Banca al momento dell'erogazione.

**Art. 3)** La richiesta e la documentazione presentata verranno valutate dal Confidi il quale potrà approvarla nella sua formulazione, respingerla o modificarla negli importi e/o nella formulazione proposta. Il socio sarà informato della delibera del Confidi via mail o RRR.

**Art. 4)** Il Socio che ottiene dall'Istituto di credito un affidamento con garanzia parziale della **I.P.E. Coop. Confidi**, si riconosce debitore, nei confronti della Cooperativa, di tutte le somme che la Cooperativa stessa fosse chiamata a rispondere in Sua vece, nella misura richiesta dalla Banca concedente, nei limiti del suddetto fido garantito. oltre agli interessi ed alle eventuali spese legali maturate sino all'estinzione del debito.

Allo scopo dovrà firmare, al momento della presentazione all'I.P.E. COOP. CONFIDI della documentazione per la concessione dell'affidamento garantito, la lettera monitoria di riconoscimento del debito.

**Art. 5)** Un Fondo Garanzia è depositato presso gli Istituti di Credito al fine di agevolare la concessione, ai propri Soci, di affidamenti bancari destinati all'esercizio delle imprese e allo scopo di promuovere il miglioramento, l'ammodernamento e l'ampliamento delle stesse.

Il Socio richiedente la prestazione a garanzia sottoscriverà, per il concorso al Fondo Garanzia, almeno **un numero di quote del valore di € 25,82/cad. pari a una per ogni 516,40 euro o frazione di credito concesso** e autorizzerà l'Istituto concedente a provvedere al versamento delle suddette

quote al momento dell'erogazione del fido sull'apposito conto corrente aperto dalla cooperativa presso l'Istituto stesso.

Le suddette quote sono **infruttifere** e divengono **disponibili e rimborsabili** su richiesta scritta del Socio, accompagnata da dichiarazione liberatoria da parte della Banca, nei tempi previsti dall'art. 14 dello Statuto e nel momento in cui abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalle operazioni di affidamento.

**Art. 6)** Il Socio affidato e garantito è tenuto, a norma dell'art. 9 dello Statuto e **ove richiesto**, a versare alla I.P.E. Coop. Confidi un contributo ai diritti di segreteria, determinato dal Consiglio d'Amministrazione.

Detto contributo sarà trattenuto automaticamente dalla Banca all'erogazione del finanziamento o affidamento.

Esso è stabilito per l'anno in corso nei seguenti termini:

finanziamento fino ad € 24.000	<b>500 euro</b>
da € 24.001 ed oltre	<b>fino al 3%</b> una tantum calcolato sull'erogato

Per i fidi a breve, in alternativa a quanto sopra, potrà essere richiesto un contributo dello 0,60% annuo calcolato sul fido erogato e trattenuto direttamente dalla Banca trimestralmente su autorizzazione preventiva del socio (**vedi art. 7 – Scadenza fidi**)

### **Rinnovo annuale**

**Art. 7)** Le pratiche di affidamento, sui rapporti di c/c a revoca o assimilati, sono sottoposte a rinnovo annuale della garanzia, pena decadenza della stessa. A tal fine il Socio è tenuto a fornire la documentazione relativa a bilancio e Dichiarazione dei Redditi dell'anno precedente.

### **Scadenza garanzia su fidi**

I fidi a breve sono garantiti per 12 o 18 mesi e rinnovabili a scadenza per un periodo complessivo massimo di 60 o 54 mesi.

Al rilascio dell'ultimo rinnovo di garanzia a 12 o 18 mesi, il Confidi informerà il socio, con RRR o posta certificata o e-mail, della decadenza della garanzia del Confidi alla scadenza naturale dell'ultimo rinnovo.

## **ALTRI SERVIZI DELLA COOPERATIVA**

**Art. 8)** Il Socio che usufruisca degli altri servizi da parte della cooperativa è tenuto a versare un contributo di segreteria nei seguenti termini:

- a) *Pratiche di finanziamento garantite dal Fondo Centrale di Garanzia tramite controgaranzia del Mediocredito Centrale:*

Istruttoria pratica : euro 335

Diritti di segreteria: **fino al 2,80% una tantum**, sull'importo concesso, da pagarsi all'erogazione del finanziamento.

Contributo al Fondo Garanzia Confidi: **5%** da calcolare sull'erogato e **restituibile su richiesta** alla restituzione del finanziamento.

- b) *Pratiche di finanziamento senza la garanzia del Confidi:*

Istruttoria pratica : euro 335

Diritti di segreteria: **fino al 3,00% una tantum**, sull'importo concesso, da pagarsi all'erogazione del finanziamento.

- c) *Preparazione o presentazione pratiche di finanziamento o agevolazione su leggi nazionali, regionali o comunali:* secondo il tipo di legge su preventivo.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 9)** Il socio per tutta la durata del finanziamento ottenuto **si impegna** a comunicare, **entro 60** giorni, qualsiasi modifica nel tempo intervenuta sulla consistenza patrimoniale dell'impresa, sulla modifica della compagine societaria, sul cambio del nome dell'impresa e sul trasferimento della stessa. Il mancato rispetto comporta la decadenza d'ufficio della garanzia del Confidi.

**Art. 10)** Il diritto del Socio di usufruire dei vantaggi previsti dalle Convenzioni Confidi-Banca è subordinato al rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal presente Regolamento interno.

**Art. 11)** Il presente regolamento entrerà **in vigore dal 01/02/2015**.

***Deliberato dal CdA il 07/01/2015 da approvare in Assemblea di Bilancio 31/12/2014.***